

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
a.c.a. sig.ra Judith Wyder  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### Procedura di consultazione concernente la modifica del Codice civile (adozione)

Gentili signore,  
Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione promossa il 6 dicembre 2013 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, vi esprimiamo le seguenti considerazioni.

#### 1. INTRODUZIONE/OBIETTIVI DELLA REVISIONE

La presente revisione rafforza ulteriormente la volontà di porre al centro della decisione di adozione il bene del minore. In tal modo si tiene anche pienamente conto della prescrizione di cui all'art. 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo. In particolare s'intende evitare, nella misura del possibile, qualsiasi schematismo nell'ambito delle condizioni dell'adozione. Il diritto vigente è caratterizzato soprattutto dalla mancanza di flessibilità; i margini d'interpretazione necessari per una soluzione adeguata alle circostanze del singolo caso e in particolare alla considerazione del bene del minore non sono sempre dati.

La presente revisione mira inoltre a evitare di escludere di principio determinate persone o gruppi di persone dall'adozione. Ancor più che finora occorre dare la priorità agli accertamenti nel singolo caso volti a chiarire se l'adozione richiesta corrisponda effettivamente al bene del minore tenuto conto di tutte le circostanze.

Inoltre, l'avamprogetto propone di estendere l'adozione del figliastro anche alle coppie che vivono in unione domestica registrata. Questa novità consentirà di eliminare le disparità di trattamento e di riconoscere anche legalmente le esistenti relazioni di fatto tra il minore e il patrigno o la matrigna. Quale variante si propone di permettere l'adozione del figliastro anche alle coppie (eterosessuali od omosessuali) che convivono di fatto.

Lo scrivente Consiglio, nel contempo, non solo prende atto, ma condivide – quantomeno per ora - la valutazione espressa nel rapporto secondo cui il *"Consiglio federale non ritiene opportuno avanzare nel presente avamprogetto la proposta di consentire l'adozione anche alle coppie vincolate da un'unione domestica registrata"* (cfr. punto 5.5.4, pag. 24-25).

Le osservazioni che esporremo derivano in particolare dalle esperienze maturate dall'Autorità di vigilanza sullo stato civile, dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello come pure dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione.

## 2. IL DIRITTO VIGENTE IN MATERIA DI ADOZIONE

Il diritto vigente prevede tre diverse forme di adozione:

- *l'adozione congiunta* (art. 264a cpv. 1 e 2 CC): secondo il diritto vigente, l'adozione congiunta di un minorenni è ammessa soltanto per le persone sposate. I coniugi devono essere spostati da cinque anni o aver compiuto il trentacinquesimo anno d'età;
- *l'adozione del figliastro* (art. 264a cpv. 3 CC): la legge prevede che un coniuge possa adottare il figlio dell'altro se è sposato con quest'ultimo da cinque anni almeno. Secondo il diritto vigente, l'adozione del figliastro è ammessa soltanto per le coppie sposate;
- *l'adozione singola* (art. 264b CC): una persona (coniugata o non coniugata) può adottare da sola un minorenni (se un'adozione congiunta non è possibile, ad esempio a causa dell'incapacità di discernimento dell'altro coniuge), a condizione che l'adottante abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

L'*adozione di un minorenni* presuppone che i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno un anno (art. 264 CC). L'adottando deve inoltre avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi e, se è capace di discernimento, dare il suo consenso all'adozione (art. 265 CC). E' pure richiesto, in linea di principio, il consenso dei genitori del sangue (art. 265a CC). Indipendentemente da questa condizione, va verificato sempre e in ogni singolo caso se l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene dell'adottato, senza pregiudicare in modo non equo altri figli dei genitori adottivi (art. 264 CC; cfr. pure art. 3 OAdoz; art. 4 CAA; art. 21 CRC UNO).

L'*adozione di un maggiorenne* presuppone invece che l'adottante non abbia discendenti (art. 266 cpv. 1 CC) e che sia dato uno dei tre motivi elencati all'art. 266 cpv. 2 CC, ossia:

- l'adottando è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, e i genitori adottivi gli hanno prodigato cure durante almeno cinque anni;
- durante la sua minore età, i genitori adottivi, per almeno cinque anni, gli hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione;
- esistono altri motivi gravi ed esso ha vissuto, per almeno cinque anni, in comunione domestica con i genitori adottivi.

All'adozione di un maggiorenne sono applicabili per analogia le disposizioni relative all'adozione di un minorenni (art. 266 cpv. 3 CC).

Secondo il diritto vigente, l'adozione singola di un minorenni è consentita a una persona omosessuale che non vive in unione domestica registrata (art. 264b CC). Per contro, le persone vincolate da un'unione domestica registrata sono generalmente escluse dall'adozione (art. 28 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata; LUD) in tutte e tre le forme: singola, congiunta e del figliastro. In linea di massima, per le persone coniugate sono invece possibili tutte le tre forme di adozione. Dal punto di vista storico, questa esclusione dal diritto all'adozione è stata tra l'altro introdotta nella LUD al fine di aumentare il grado di accettazione della legge in generale e di minimizzare il rischio di vederla respinta nel caso di un referendum.

## 3. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

### Art. 264 – Adozione di minorenni

La modifica del capoverso 1, seppur di lieve entità, introduce il termine di "*aspiranti all'adozione*" in sostituzione di "*futuri genitori adottivi*", siccome più neutro e che verrà poi ripreso in altre normative. I capoversi 2 e 3 riprendono principi e concetti già considerati nella prassi vigente.

→ La modifica dell'art. 264 è condivisa.

## **Art. 264a – Adozione congiunta**

### **Capoverso 1**

Il primo capoverso modifica il principio attuale nel senso che solo i coniugi possono adottare congiuntamente. La nuova disposizione integra in questa nuova versione quanto è attualmente previsto dall'art. 264b cpv. 2 (caso eccezionale di adozione singola per persone coniugate) ed estende ulteriormente il concetto. La seconda parte del periodo modifica i requisiti richiesti attualmente, abbassando, d'un canto, i termini inerenti la durata del matrimonio (da 5 a 3 anni) e l'età minima (da 35 a 28 anni) e, d'altro canto, a differenza del disciplinamento vigente, prevedendo che queste due condizioni siano soddisfatte cumulativamente.

→ **La proposta di modifica dell'art. 264a cpv. 1 è approvata.**

### **Capoverso 2**

Il nuovo capoverso 2 introduce un concetto nuovo secondo cui, per motivi gravi, è possibile derogare all'età minima, sempreché il bene del minore non ne sia pregiudicato.

#### **Osservazione:**

L'abbassamento dell'età minima richiesta (28 anni) nell'ambito di un'adozione congiunta offre già sufficienti garanzie per comprendere anche casi particolari e precoci di adozione, senza necessità di prevedere ulteriori eccezioni, peraltro ammesse solo nei riguardi dell'età minima e non per la durata del matrimonio. Il fatto di dover se del caso procrastinare l'emissione della decisione di adozione di un figlio collocato presso una famiglia giovane non sembra porre problemi concreti che intaccherebbero il bene del figlio, come lo precisa anche il rapporto esplicativo in riferimento all'inderogabilità di un eventuale abbassamento della durata del matrimonio (3 anni almeno).

→ **La modifica dell'art. 264a cpv. 2 non è accolta.**

## **Art. 264b – Adozione singola**

### **Capoverso 1**

Nel primo capoverso, la disposizione inerente l'adozione singola, in linea con il nuovo concetto già introdotto all'art. 264a per l'adozione congiunta, dispone che una persona può adottare da sola se ha compiuto il ventottesimo anno d'età.

Rispetto al diritto in vigore, cade quindi la precisazione di principio relativa al fatto che l'adozione singola è ammessa di massima solo alla persona non coniugata e che l'ammissibilità dell'adozione singola è data solamente nel caso in cui l'adozione congiunta si rileva impossibile perché l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

→ **La modifica dell'art. 264b cpv. 1 è accettata.**

### **Capoverso 2**

Nel secondo capoverso, analogamente a quanto proposto per l'art. 264a cpv. 2, viene disposta l'introduzione di un concetto nuovo secondo cui, per motivi gravi, è possibile derogare all'età minima, sempreché il bene del minore non ne sia pregiudicato. L'abbassamento dell'età minima richiesta (28 anni) nell'ambito di un'adozione singola, offre già sufficienti garanzie per comprendere anche casi particolari e precoci di adozione, senza necessità di prevedere ulteriori eccezioni. Il fatto di dover se del caso procrastinare l'emissione della decisione di adozione non sembra porre problemi concreti che intaccherebbero il bene del figlio.

→ **La modifica dell'art. 264b cpv. 2 non è condivisa.**

### Capoverso 3

Il terzo capoverso stabilisce che prima dell'adozione va tenuto adeguatamente conto dell'atteggiamento del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto dell'aspirante all'adozione.

→ La modifica dell'art. 264b cpv. 3 è accolta.

### Art. 264c – Adozione di un figliastro

Dai contenuti del rapporto (cfr. punto 5.5.3, pag. 23) rileviamo quanto segue:

*"Con la mozione 11.4046, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di estendere l'adozione del figliastro anche alle coppie omosessuali in unione domestica registrata. Nel suo parere del 22 febbraio 2012, anche il Consiglio federale ha stabilito che in tal modo si tiene debitamente conto del fatto che già oggi tanti minorenni crescono in seno a una tale unione. L'impossibilità di garantire, secondo il diritto vigente, a questi minorenni una sicurezza giuridica equivalente a quella dei minorenni che crescono in una coppia sposata appare sconcertante. Un minorenne non può subire svantaggi giuridici e materiali a causa del fatto che il suo genitore rimanente conviva con una persona del medesimo sesso. L'ammissibilità all'adozione del figliastro è dunque volta a garantire il pari trattamento dei minorenni e a eliminare discriminazioni ingiustificate.*

*Come nel caso di ogni altra adozione, anche in quello dell'adozione del figliastro occorre esaminare nel quadro di un'unione domestica registrata se nel caso concreto essa serve al bene del minorenne (art. 264 cpv. 1 AP-CC)".*

Questo articolo, riprende in sostanza il contenuto dell'attuale art. 264a cpv. 3, estendendo la possibilità dell'adozione del figliastro anche per le persone in unione domestica registrata. Per entrambi i casi, ovvero sia nel caso del figlio del coniuge che in quello del partner registrato, la durata minima dell'unione è portata dagli attuali 5 anni (di matrimonio) a 3 anni (di matrimonio o di unione domestica registrata).

Lo scrivente Consiglio, per contro, non condivide l'estensione del diritto di adozione del figlio del partner registrato.

Dovendo infatti valutare il bene del figlio, soprattutto in caso di scioglimento dell'unione di due genitori (maschio e femmina), già si intravedono le grosse difficoltà che si porranno quando, se del caso, ci si troverà in presenza di due papà o due mamme. Nel Rapporto esplicativo a questi possibili problemi e a come li si dovrà affrontare non vi è nessun accenno!

Aggiungiamo che, tra pochi mesi, entrerà in vigore il nuovo diritto sull'autorità parentale congiunta. Il rimando generico fatto dagli art. 17 cpv. 3 bis e 27a della LUD agli art. 270-327c CC potrà porre dei problemi. Le regole sull'autorità parentale congiunta sono infatti state concepite per la situazione (naturale) in cui il figlio - generato o adottato - ha un papà e una mamma. Mirano anzi a mantenere l'autorità del papà e della mamma nell'interesse del bene del figlio. Prova ne è che il testo dell'art. 296 CC (che entrerà in vigore il 1. luglio 2014) recita che: "L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio" (cpv. 1) e "Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre" (cpv. 2).

→ La modifica dell'art. 264c è respinta limitatamente all'estensione del diritto di adozione del figlio del partner registrato.

### Art. 264c (variante: adozione del figliastro anche per le coppie che convivono di fatto)

Condividiamo tutte le perplessità espresse nel rapporto (cfr. punto 5.6, pag. 25-28) ed in particolare quelle del Consiglio federale, per cui non reputiamo neppure necessario entrare nel merito di questa variante tendente a permettere l'adozione del figliastro anche alle coppie che convivono di fatto a prescindere dalla constatazione che già oggi in Svizzera, di principio, sono riconosciute adozioni simili decretate all'estero.

## **Art. 265 – Età e consenso dell'adottando**

### **Capoverso 1**

La nuova disposizione riprende al primo capoverso il concetto secondo cui la differenza d'età tra l'adottando e gli adottanti, non può essere né inferiore ai 16 anni né superiore ai 45 anni, così come già prescritto nell'Ordinanza sull'adozione (OAdoz, RS 211.221.36).

Nel secondo periodo di tale capoverso si introduce poi un concetto nuovo secondo cui, per motivi gravi sono possibili deroghe che non pregiudicano il bene dell'adottando.

#### **Osservazione:**

Non condividiamo un'apertura potenzialmente completa come quella proposta – benché per motivi gravi - nel secondo periodo del cpv. 1, che potrebbe addirittura portare in casi di adozioni di maggiorenni ad adottare persone con un'età superiore a quella dell'adottando (si pensi ad esempio ai casi di cui all'art. 266 cpv. 1 cifra 3, laddove è l'adottante ad aver bisogno di aiuto).

Parimenti, non si ritiene necessario introdurre d'un canto il principio che prescrive una differenza di età massima, per poi prevedere una clausola d'eccezione che permetta di non rispettarla. Su tale punto si fa anche notare che tale condizione di idoneità, oggi prevista dall'art. 5 cpv. 4 dell'OAdoz, è determinante unicamente per le adozioni soggette alle autorizzazioni per il collocamento (di massima quindi adozioni congiunte di coniugi ed eventualmente singole), ma non lo è invece per le adozioni dei figliastri e per quelle dei maggiorenni; per questi ultimi casi, ritenuto che già oggi laddove l'adozione è pronunciata il primario requisito inerente il bene del figlio è tenuto in considerazione, si dovrebbe, in pratica, sistematicamente far capo alla clausola d'eccezione.

→ La modifica dell'art. 265 cpv. 1 non è accolta.

### **Capoverso 2**

Questo capoverso introduce espressamente il principio, peraltro di massima, già applicato nella prassi attuale, secondo cui l'adottando è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

→ La modifica dell'art. 265 cpv. 2 è accettata.

### **Capoverso 3**

Con questo capoverso si precisa quindi che, se necessario, l'autorità competente ordina che l'adottando sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

→ La modifica dell'art. 265 cpv. 3 è condivisa.

## **Art. 265a cpv. 3 – Consenso dei genitori del sangue; Forma**

## **Art. 265d cpv. 1 – Decisione**

Le modifiche proposte corrispondono a quella introdotta all'art. 264 cpv. 1, in particolare per quanto attiene il termine di "aspiranti all'adozione" in sostituzione di "futuri genitori adottivi".

→ Le modifiche degli art. 265a cpv. 3 e 265d cpv. 1 sono accolte.

## **Art. 266 – Adozione di maggiorenni**

### **Capoverso 1**

L'adozione di maggiorenni, oggi prevista come caso pressoché eccezionale, è oggetto di una modifica che riteniamo sostanziale. Abroga il requisito molto restrittivo esistente oggi, ammettendo in particolare l'adozione di maggiorenni anche per l'adottante che ha già dei figli. Le altre modifiche riprendono quelle proposte per i minorenni (adeguamento dei termini).

→ **La modifica dell'art. 266 cpv. 1 è approvata.**

### **Capoverso 2**

Questo nuovo capoverso è adattato all'avvenuta introduzione dell'unione domestica registrata e prevede conseguentemente che il consenso in occasione di un adottando maggiorenne sia necessario, oltre che da parte del coniuge del medesimo, anche da parte del suo partner.

Si ritiene che la disposizione dovrebbe prevedere, analogamente a quanto disposto all'art. 264b cpv. 3, di tener conto adeguatamente anche dell'atteggiamento del convivente di fatto dell'aspirante all'adozione.

→ **La modifica dell'art. 266 cpv. 2 è condivisa alla condizione che si riprenda il presupposto previsto all'art. 264b cpv. 3.**

### **Capoverso 2<sup>bis</sup>**

Il nuovo capoverso 2<sup>bis</sup> introduce sostanzialmente il medesimo principio già contenuto nell'attuale art. 268a cpv. 3 CC (va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti dei genitori adottivi) anche per i maggiorenni e lo estende ai genitori biologici. A nostro avviso la formulazione dovrebbe essere analoga a quella prevista all'art. 264b cpv. 3 (prima dell'adozione va tenuto conto dell'atteggiamento dei genitori del sangue dell'adottando e dei discendenti degli aspiranti all'adozione, anziché vanno sentiti). Tale formulazione permetterebbe infatti all'autorità giudicante di prescindere dal dover sentire formalmente le categorie enunciate laddove non fossero oggettivamente date le premesse.

Cogliamo l'occasione per far notare come il termine "*genitori del sangue*" sia vetusto e che sarebbe opportuno sostituirlo con un'altra formulazione.

→ **La modifica dell'art. 266 cpv. 2<sup>bis</sup> è accettata purché si tenga conto della nostra richiesta.**

## **Art. 267 – Effetti; In generale**

### **Capoverso 1**

Tale capoverso è semplicemente adeguato nei termini, rendendolo più neutro (da figlio dei genitori adottivi a figlio dell'adottante o degli adottanti).

→ **La modifica dell'art. 267 cpv. 1 è accolta.**

### **Capoverso 2**

In linea con la novità proposta all'art. 264c (adozione del figliastro) il capoverso 2 dell'art. 267 introduce, alla cifra 2, il principio secondo cui l'adozione del figliastro da parte di una persona in unione domestica registrata non scioglie il vincolo di filiazione anteriore con il partner dell'adottante. Ciò significa che due persone in unione domestica registrata, di cui uno è il genitore biologico, saranno giuridicamente genitori dell'adottato.

→ **La modifica dell'art. 267 cpv. 2, in relazione a quanto da noi affermato in merito all'art. 264c (adozione di un figliastro), è respinta.**

### **Capoverso 3**

Questo capoverso estende il principio di cui al vigente art. 30 cpv. 1 CC (Cambiamento del nome per motivi degni di rispetto) all'adozione dei minorenni e introduce, analogamente al principio inserito all'art. 270b CC (il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età può essere cambiato soltanto con il suo consenso), la necessità di ottenere – per il cambiamento di prenome dell'adottando - il suo consenso se capace di discernimento, rispettivamente la sua audizione da parte dell'autorità competente negli altri casi.

→ La modifica dell'art. 267 cpv. 3 è condivisa.

#### **Art. 267a cpv. 1 – Cittadinanza**

#### **Art. 268 cpv. 1 – Procedura; I. In generale**

#### **Art. 268a cpv. 2 e 3 – Istruttoria**

→ Le modifiche degli artt. 267a cpv. 1, 268 cpv. 1, 268a cpv. 2 e 3 non pongono problemi particolari. Infatti le proposte corrispondono a quelle introdotte nelle disposizioni precedenti, in particolare per quanto attiene la definizione di “adottato (anziché figlio), adottante/adottanti (anziché genitore/i adottivo/i) aspiranti all'adozione (anziché genitori adottivi)”.

#### **Art. 268b – Segreto**

#### **Art. 268c – Informazione circa i genitori del sangue**

#### **Art. 268d – Servizio cantonale preposto all'informazione**

#### **Art. 268e – Servizi di ricerca**

Le disposizioni sul segreto dell'adozione (da art. 268b a 268e) riprendono in buona misura i concetti già contenuti nel diritto in vigore, precisando tuttavia meglio le competenze e le procedure. Prendiamo atto dell'introduzione del principio che concede un diritto ai genitori del sangue di essere informati sulla situazione dell'adottato, pur garantendo di non fornire informazioni atte a identificare il figlio ed evitando di metterne in pericolo gli interessi (cpv. 3 dell'art. 268b).

→ Nulla da eccepire in merito ai contenuti di questi articoli.

#### **Art. 268f – Relazioni personali con i genitori del sangue**

La disposizione introduce formalmente la possibilità per genitori adottivi e biologici di concordare che a quest'ultimi siano concesse adeguate relazioni personali con il minorenne adottato, se del caso con il suo consenso.

Condividiamo tale concezione, che meglio risponde alla realtà dei fatti, perlomeno nei riguardi delle persone direttamente coinvolte dall'evento.

→ La modifica dell'art. 268f è accettata.

#### **Art. 270a<sup>bis</sup> – Figlio di genitori in unione domestica registrata**

La nuova disposizione, in linea con la proposta di ammettere la possibilità ai “partner” in unione domestica registrata di adottare il figlio dell'altro “partner”, disciplina gli effetti dell'adozione sul cognome dell'adottato, analogamente a quanto previsto per l'adozione da parte di genitori eterosessuali.

→ La modifica dell'art. 270a<sup>bis</sup>, in relazione a quanto da noi affermato in merito all'art. 264c (adozione di un figliastro), è respinta.

**Art. 12b, 12c - Titolo finale**

→ Le modifiche sono condivise.


**Modifica di altri atti normativi**

→ Le modifiche proposte dovranno necessariamente tener conto dell'esito della procedura di consultazione, per cui non risulta opportuno che ne approfondiamo i contenuti.

Auspicio che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

**Copia per conoscenza a:**

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Camera di protezione del Tribunale d'appello ([monica.tamagni@ti.ch](mailto:monica.tamagni@ti.ch));
- Ufficio dello stato civile ([di-ucsc.ticino@ti.ch](mailto:di-ucsc.ticino@ti.ch));
- Ufficio dell'aiuto e della protezione ([dss-uap@ti.ch](mailto:dss-uap@ti.ch));
- Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni;
- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Pubblicazione in Internet.